



A.T.C. SV 2 - ZONA DI PONENTE

PROCEDURE PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA STAGIONE VENATORIA 2018/2019

PREMESSA

L'A.T.C. SV 2 in applicazione a quanto disposto dal Regolamento Regionale per la Caccia al Cinghiale in forma collettiva n° 5/2016 ai sensi dell'art. 35 della L.R. 1 luglio 1994 n° 29 approvato con Deliberazione della Giunte Regionale n° 453 del 20 maggio 2016 si dota delle proprie Procedure per la regolamentazione della richiamata forma di caccia al cinghiale in sinergia con la Regione Liguria.

1) FINALITA' (rif. art. 1 R.R. 5/2016)

L'A.T.C. SV 2 persegue le finalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 1 del Regolamento per la Caccia di al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'art. 35 della L.R. 1 luglio 1994 n° 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio).

2) FORME DI PRELIEVO VENATORIO (rif. art. 2 R.R. 5/2016)

L'A.T.C. SV 2 in ottemperanza all'art. 2 dal Regolamento regionale disciplina per quanto di competenza le varie forme di caccia al cinghiale previste dalla norma vigente.

In merito all'art. 2, comma 2 vengono disciplinate le modalità d'intervento per la caccia di selezione che potrà essere effettuata esclusivamente da parte di Selecontrollori abilitati ed iscritti nella Squadra di Caccia al Cinghiale competente territorialmente, come previsto dall'art. 8 (Assegnazione delle zone e dei capi), comma 9 del Regolamento Regionale N° 3 del 12 aprile 2016 per la caccia di selezione agli ungulati.

L'A.T.C. SV 2 dovrà concordare, coordinare e pianificare con il Responsabile della Squadra di Caccia al Cinghiale competente territorialmente, l'eventuale attività venatoria in forma individuale attuata tramite la caccia di selezione.

3) **ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL PRELIEVO VENATORIO** (rif. art. 4 R.R. 5/2016)

L'A.T.C. SV 2 in ottemperanza all'art. 4, comma 3 del Regolamento regionale su esplicita richiesta della Regione Liguria e/o per particolari necessità legate alla gestione della caccia al cinghiale organizza monitoraggi e censimenti alle governie con l'ausilio delle Squadre di Caccia al Cinghiale interessate nel proprio territorio di competenza gestionale adottando le modalità operative indicate dall'I.S.P.R.A. e previste dalla Regione Liguria.

4) **COMPITI DELL'A.T.C.** (rif. art. 5 R.R. 5/2016)

L'A.T.C. SV 2 attua quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento regionale per la caccia al cinghiale in forma collettiva ed in particolare, in riferimento al comma 1, prevede e stabilisce quanto di seguito riportato per i seguenti punti:

comma 1 a): predisporre la zonizzazione come previsto dal Regolamento regionale;

comma 1 b): ricevere le domande dalle Squadre e la relativa documentazione prevista a corredo con le seguenti modalità:

- La data ultima per la presentazione della pratica completa è fissata al 20 luglio di ogni anno;
- L'A.T.C. SV 2 inoltra in tempo utile ai Capisquadra e/o loro delegati tramite posta elettronica le modalità operative e la modulistica necessaria concordata con la Regione Liguria per la presentazione della Squadra che saranno anche pubblicate e scaricabili sul sito web istituzionale;
- Il Caposquadra, o suo delegato, al momento della presentazione della Squadra di Caccia al Cinghiale dovrà versare all'A.T.C. SV 2 un contributo stabilito in € 20,00 (venti/00) per ogni componente iscritto. Tale contributo si rende necessario per le spese inerenti la gestione e l'organizzazione della caccia al cinghiale in forma collettiva.

La quota risultante dovrà essere versata a favore dell'A.T.C. SV 2 – ZONA DI PONENTE con bollettino postale sul C.C.P. N° **9443293** oppure tramite bonifico bancario su IBAN IT04Q0617549250000002208580 presso CA.RI.GE. s.p.a. Filiale di Albenga, Piazza del Popolo - Causale: CACCIA AL CINGHIALE ANNO 2018/2019 - SQUADRA N°

- Non verranno accettate ed accolte le pratiche incomplete e pervenute oltre la data prevista nelle presenti Procedure.

comma 1 g): organizza i vari corsi di specializzazione venatoria previsti dal Regolamento regionale con il supporto e la collaborazione delle AA.VV. ed in base alle comprovate ed effettive esigenze dei cacciatori iscritti alla caccia al cinghiale una volta raggiunto il numero minimo dei soggetti partecipanti che verrà stabilito preventivamente in base allo specifico progetto formativo inerente il relativo corso.

5) **ZONIZZAZIONE** (rif. art. 6 R.R. 5/2016)

L'A.T.C. SV 2 attua quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento regionale per la caccia al cinghiale in forma collettiva ed in particolare prevede e stabilisce quanto di seguito riportato:

- la vigente zonizzazione territoriale può essere aggiornata e modificata dall'A.T.C. SV 2 esclusivamente nei casi previsti dal Regolamento Regionale e comunque nel caso in cui intervengano rilevanti variazioni nella disponibilità del territorio venabile assegnato alle Squadre, come previsto al comma 3 dell'art. 6 del Regolamento Regionale.

In caso di motivata richiesta di rimodulazione territoriale, anche in funzione di processi di accorpamento/fusione tra Squadre dello stesso Distretto di Gestione o di Distretti di Gestione diversi, verranno applicati i criteri approvati dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. e comunicati preventivamente a tutte le Squadre di Caccia al Cinghiale solo nel caso in cui la differenza tra il territorio assegnato e quello potenzialmente assegnabile sia superiore al 15% del settore di caccia originario.

I criteri approvati dal C.d.G. e presi in esame sono i seguenti:

1. Uso del suolo tramite software dedicato;
2. Pressione venatoria;
3. Struttura ed attività delle Squadre;
4. Gestione del territorio.

Gli indicatori approvati dal C.d.G. che vengono costantemente monitorati e riferiti ai singoli criteri di cui al comma precedente sono rispettivamente i seguenti:

- T.A.S.P. NETTO ottenuto dalla superficie del T.A.S.P. Buffer dedotta delle aree relative a: tessuto urbano; aree artigianali ed industriali, impianti e strutture sportivi, vivai, serre, colture coperte, prati stabili, sistemi colturali particellari complessi, aree sottoposte a prevenzione comprensoriale, eventuale acclività del territorio.
- Presenze medie dei cacciatori in battuta rilevate dai Registri di Squadra forniti dalle Squadre con le modalità previste dalle procedure regolamentari;
- Presenze medie delle mute di segugi impiegate e comunicate dalle Squadre;
- Presenze medie degli ausiliari impiegati e comunicati dalle Squadre;
- Numero totale delle battute effettuate (uscite di caccia);
- Numero delle sole battute effettuate nel proprio settore di caccia.

- Età media dei componenti iscritti nelle Squadre;
 - Numero dei soggetti con formazione obbligatoria (Biometrista);
 - Numero degli altri soggetti formati (Selecontrollore - Cacciatore Esperto - Coadiutore al controllo del cinghiale - Conduttore del cane Limiere - Addetto al recupero della fauna selvatica);
 - Monitoraggi e censimenti alle governe;
 - Numero delle infrazioni gravi (regolamentari);
 - Numero delle infrazioni minori;
 - Raccolta e consegna dei campioni per il monitoraggio sanitario della specie.
-
- Numero ed entità interventi di prevenzione;
 - Numero ed entità interventi di controllo indiretto;
 - Numero ed efficacia interventi di controllo diretto;
 - Numero ed entità segnalazioni danni e presenza;
 - Numero ed entità danni periziati;

6) **FORMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE** (rif. art. 7 R.R. 5/2016)

L'A.T.C. SV 2 attua quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento regionale per la caccia al cinghiale in forma collettiva ed in particolare prevede e stabilisce quanto di seguito riportato per i seguenti commi:

- comma 1) i cacciatori che vorranno iscriversi alla caccia al cinghiale in forma collettiva e quindi entro e non oltre il 20 luglio di ogni anno dovranno comprovare l'avvenuta iscrizione/ammissione all'A.T.C. di competenza. Ogni Squadra dovrà mantenere il numero identificativo assegnato nella precedente stagione venatoria;
- comma 5) almeno due tra gli organi direttivi della Squadra, ovvero tra il Caposquadra ed i due Vice, devono essere residenti in un Comune dell'A.T.C. SV 2, o dell'A.T.C. SV 1, o dell'A.T.C. SV 3, o del C.A. SV 4;
- comma 6) le Squadre di Caccia al Cinghiale dovranno avere almeno un Biometrista iscritto ai fini del rilevamento dei dati biometrici da annotare sulle relative schede biometriche che dovranno essere consegnate all'A.T.C./C.A. secondo quanto previsto dal Regolamento regionale e dalle presenti Procedure.

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. SV 2, in caso di richiesta di formazione di Squadre di nuova costituzione, non derivanti quindi da accorpamenti/fusioni e/o scissioni di Squadre già esistenti, diversamente regolamentate, procederà all'assegnazione della relativa zona di caccia, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale, ovvero in concomitanza della nuova Pianificazione Faunistica-Venatoria Regionale e/o nel caso di rilevanti variazioni nella disponibilità di territorio venabile.

Nel caso di fusione di Squadre la formazione risultante dall'accorpamento dovrà preferibilmente mantenere la numerazione congiunta delle Squadre originarie. Il nuovo settore di caccia sarà costituito dalla sommatoria dei settori precedentemente assegnati alle singole Squadre e dovrà comunque trovare giustificato e congruo riscontro con la superficie ottenuta applicando i criteri di cui al precedente punto 5).

Il territorio assegnato ad una Squadra originatasi da un processo di accorpamento potrà ricadere anche in Distretti di Gestione diversi, preferibilmente confinanti.

La Squadra derivante dalla fusione di due o più Squadre può chiederne la scissione, anche parziale, nelle Squadre originarie, fermo restando il rispetto dei limiti numerici stabiliti dal Regolamento Regionale, solo tramite richiesta formale e consensuale delle Squadre originarie.

In tal caso alle Squadre verrà mantenuta l'assegnazione del settore di caccia precedente alla fusione che dovrà trovare giustificato e congruo riscontro con la superficie ottenuta applicando i criteri di cui al precedente punto 5).

Nel caso di scissione di una singola Squadra il settore di caccia verrà assegnato proporzionalmente dal competente Comitato di Gestione dell'A.T.C. SV 2 in base al criterio della residua maggioranza degli iscritti della stagione precedente e, in caso di parità, dando priorità alla formazione nella quale permangono gli Organi Direttivi (caposquadra, 1° vice caposquadra, 2° vice caposquadra) risultanti iscritti nell'ultima stagione venatoria.

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. SV 2 potrà adottare eventuali ulteriori criteri, fermi restando quelli sopra richiamati al punto 5, per dirimere casi particolari.

7) **ORGANIZZAZIONE DELL'AZIONE DI CACCIA** (rif. art. 8 R.R. 5/2016)

L'A.T.C. SV 2 attua quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento regionale per la caccia al cinghiale in forma collettiva ed in particolare prevede e stabilisce quanto di seguito riportato per i seguenti commi:

- comma 1) l'eventuale comunicazione della terza giornata settimanale a scelta delle Squadre nei limiti previsti dal Regolamento Regionale dovrà essere preventivamente comunicata all'A.T.C SV 2 entro 7 giorni dall'azione di caccia.

A tal fine l'A.T.C. SV 2 inoltrerà alla Regione la comunicazione ricevuta dalla Squadra per quanto di propria competenza. Il nulla osta da parte dell'A.T.C. SV 2 per l'esercizio della terza giornata a scelta sarà tacito a condizione che la battuta non interferisca con altre forme di caccia specialistica praticate nel territorio venabile oggetto di tale richiesta o con eventi sportivi o con altre manifestazioni di pubblico interesse (esempio: concomitanza con la caccia al capriolo ed al daino in determinate U.G., concomitanza con manifestazioni ed eventi sportivi, outdoor, ecc. di cui l'A.T.C. SV 2 è a conoscenza);

- comma 2) le tabelle indicanti la battuta di caccia al cinghiale in corso saranno fornite dall'A.T.C. SV 2 alle Squadre regolarmente iscritte ed autorizzate, in tempo utile e comunque prima dell'inizio della stagione venatoria a seguito di ricevuta di avvenuta consegna da parte del Responsabile della Squadra di Caccia al Cinghiale.

Le tabelle indicative, realizzate come da indicazioni fornite dalla Regione Liguria, in alternativa alle modalità previste dal Regolamento Regionale, dovranno essere esposte, con le seguenti modalità:

- a) sugli automezzi dei cacciatori partecipanti alla battuta di caccia al cinghiale purché in modo visibile dall'esterno dell'abitacolo e correttamente posizionate in modo che la parte scritta della tabella sia ben visibile a chiunque acceda all'area interessata dalla battuta di caccia; le medesime tabelle, una volta terminata l'azione di caccia, dovranno essere rimosse dal veicolo.

oppure

- b) nei principali punti di accesso pedonali (sentieri) e carrabili (strade) all'area dove si effettua la battuta durante l'intero periodo di apertura della caccia al cinghiale.

- comma 7) la comunicazione obbligatoria di invito da parte del Caposquadra ospitante dovrà essere effettuata in forma scritta (fax oppure e-mail) cumulativamente per un determinato periodo di tempo/battute di caccia, oppure per ogni singola battuta con adeguato preavviso e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 2° giorno lavorativo precedente alla battuta congiunta (esempio: per la battuta del mercoledì entro le ore 12:00 del lunedì e per la battuta della domenica entro le ore 12:00 del venerdì).

Tale invito è ammesso salvo segnalazioni per documentate problematiche gestionali pervenute da Pubbliche Amministrazioni, Enti e/o Associazioni Agricole Professionali nella zona di competenza delle Squadre interessate, per cui in tal caso l'A.T.C. SV 2 avrà la facoltà di non autorizzare la battuta congiunta sino alla risoluzione dei problemi riscontrati.

L'invito tra Squadre appartenenti a Distretti di Gestione ed A.T.C. diversi è ammesso a condizione che:

- non sia in atto la rotazione tra le Squadre di cui all'art. 5, comma 1, punto d) del Regolamento regionale. Nel caso di tale ipotesi all'A.T.C. SV 2 congiuntamente alla comunicazione di cui al precedente paragrafo dovrà obbligatoriamente pervenire l'espresso consenso da parte del Caposquadra dell'altra/e formazione/i assegnataria/e della rotazione.
- nella zona di competenza della Squadra invitata la Caccia al Cinghiale in forma collettiva sia aperta (vincolo di reciprocità).

- comma 11) Nel caso di recupero dei cani da seguita al di fuori del proprio settore di caccia il conduttore e/o eventuali partecipanti all'azione di recupero degli ausiliari, per ovvi motivi di sicurezza e di etica venatoria, sono tenuti ad avvisare obbligatoriamente per le vie brevi e/o telefonicamente comunicando la propria localizzazione il Capo Squadra e/o gli Organi Direttivi della Squadra competente territorialmente.

L'eventuale abbattimento del cinghiale, previsto solo in funzione dello specifico recupero del cane al fermo sul selvatico, dovrà essere esplicitamente e preventivamente autorizzato dal Caposquadra e/o dagli Organi Direttivi della Squadra territorialmente competente.

- comma 12) la comunicazione obbligatoria di recupero dei capi feriti dovrà essere preventivamente comunicata all'A.T.C. SV 2 (telefonicamente, o tramite fax, o tramite e-mail) che organizzerà tale attività come previsto dall'art. 5, comma 1, punto h) del Regolamento Regionale.

Le operazioni di recupero potranno essere autorizzate rispettando la normativa vigente in materia ed esclusivamente alle seguenti condizioni:

- con un numero massimo di tre cacciatori appartenenti alla Squadra che ha effettuato il ferimento, di cui un solo cacciatore dotato di arma;
- con l'impiego di un solo cane condotto a guinzaglio.

Ai fini della sicurezza e dell'etica venatoria tutti i componenti e gli invitati delle Squadre di Caccia al Cinghiale dovranno tenere un comportamento responsabile e sicuro nel maneggio delle armi e rispettoso nei confronti dei compagni di battuta, degli altri cacciatori presenti sul territorio e di tutti gli altri fruitori del bosco e dell'ambiente circostante.

Nel caso di battuta di caccia al cinghiale effettuata nella medesima zona contemporaneamente con altre forme di caccia autorizzate, specialistiche e non (caccia alla stanziale, caccia alla migratoria, caccia di selezione) e con altre attività ludiche, outdoor e di raccolta dei frutti del sottobosco è ritenuto fondamentale e necessario darne la massima pubblicità, oltre che con la specifica segnaletica prevista dalla normativa vigente, anche tramite la preventiva comunicazione agli altri fruitori del bosco e del territorio oggetto dell'azione di caccia, onde evitare pericolose conflittualità e limitare i rischi interferenziali connessi alla contemporaneità delle rispettive attività regolarmente praticate.

Ai fini della sicurezza gli eventuali accordi tra le Squadre confinanti che per specifiche necessità tecniche in merito alla corretta organizzazione dell'azione di caccia ed alla fondamentale sicurezza nella chiusura del fronte di battuta hanno bisogno di posizionare alcune delle proprie Poste al di fuori del proprio settore di caccia assegnato dovranno obbligatoriamente formalizzare l'accordo con la Squadra concedente tale deroga comunicandolo all'A.T.C. contestualmente alla presentazione della modulistica relativa alla costituzione della Squadra di Caccia al Cinghiale per la successiva stagione venatoria. In caso di eventuali modifiche e/o variazioni nel corso della stagione venatoria le stesse dovranno essere preventivamente comunicate all'A.T.C. entro 15 giorni dalla prevista azione di caccia comportante tale deroga.

8) **CAPOSQUADRA** (rif. art. 9 R.R. 5/2016)

Il Caposquadra in merito all'art. 9, comma 4 del Regolamento regionale provvede a quanto segue:

- punto a) organizza la tabellazione come previsto dall'art. 7, comma 2 delle presenti Procedure;
- punto c) trasmette direttamente, oppure tramite un suo delegato di fiducia, prima dell'inizio della battuta di caccia al cinghiale, la fotografia chiara e leggibile del Registro di Squadra (fronte/retro) debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato al recapito WhatsApp dell'A.T.C. SV 2 indicato al successivo paragrafo n° 10; provvede a compilare direttamente, oppure tramite un suo delegato di fiducia, alla fine della battuta di caccia, il Registro di Squadra da inviare il giorno successivo all'A.T.C. SV 2 annotando gli abbattimenti effettuati ed il tempo impiegato suddivisi per zona/settore di caccia. A tale scopo le Squadre accorpatesi che hanno mantenuto la doppia/tripla numerazione dovranno indicare il numero di settore di caccia originario dove hanno effettuato la battuta.
- punto f) trasmette all'A.T.C. SV 2 entro le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo il Registro di Squadra e le schede biometriche debitamente compilati in tutte le parti e relativi all'ultima battuta di caccia effettuata.

Il Caposquadra, supportato dai Biometristi e dagli altri cacciatori della propria Squadra, collabora attivamente fornendo tutti i dati necessari ed i campioni di organi richiesti dalla Regione Liguria, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, dall'Autorità Sanitaria competente e dall'A.T.C. affinché venga effettuato nei tempi e con le modalità operative previste l'eventuale monitoraggio sanitario della specie "Cinghiale".

Gli Organi Direttivi della Squadra (Caposquadra, 1° Vice Caposquadra, 2° Vice Caposquadra e Capoposte ove presente) devono partecipare obbligatoriamente al piano formativo inerente le tematiche sulla sicurezza e sull'organizzazione dell'azione di caccia eventualmente previsti dalla Regione e/o dall'A.T.C.

Nel caso in cui gli Organi Direttivi sopra richiamati non partecipassero con profitto al percorso formativo ed ai relativi aggiornamenti previsti dalla Regione e/o dall'A.T.C. la Squadra non verrà autorizzata all'esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva per la stagione venatoria successiva.

9) **SANZIONI** (rif. art. 11 R.R. 5/2016)

L'A.T.C. SV 2 attua, per quanto di propria competenza, quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento regionale per la caccia al cinghiale in forma collettiva ed in particolare prevede e stabilisce quanto di seguito riportato per i seguenti commi:

- comma 3) per le violazioni previste al comma 3 l'A.T.C. SV 2 dispone il presidio della zona interessata tramite specifica comunicazione all'Autorità Regionale competente per gli opportuni adempimenti del caso;

- comma 5) per le violazioni previste al comma 5 l'A.T.C. SV 2 dispone la revoca della zona di caccia e la riassegnazione ad altra Squadra entro 15 giorni naturali dal ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio.

L'inosservanza delle disposizioni di seguito elencate di cui alle presenti Procedure attuative dell'A.T.C. SV 2 e del Regolamento Regionale n° 5/2016, oltre a quanto previsto dallo stesso, comporta, per ciascuna omissione, l'applicazione da parte dell'A.T.C. di un punteggio negativo alla Squadra di Caccia al Cinghiale in forma collettiva che sarà determinato e computato all'interno dei criteri applicati in sede di assegnazione e/o rimodulazione del relativo settore di caccia:

- Art. 7, comma 9, punti a) b) c) del Regolamento Regionale;
- Art. 9, comma 3 del Regolamento Regionale;
- Par. 7) delle Procedure dell'A.T.C.;
- Par. 8) punto c) delle Procedure dell'A.T.C. relativo all'Art. 9, comma 4, punto c) del Regolamento Regionale;
- Par. 8) punto f) delle Procedure dell'A.T.C. relativo all'Art. 9, comma 4, punto f) del Regolamento Regionale;
- Par. 8) 2°, 3° e 4° comma delle Procedure dell'A.T.C.

10) **CONTATTI**

I recapiti per l'inoltro della documentazione e per tutte le comunicazioni scritte e telefoniche sono i seguenti:

A.T.C. SV 2 - ZONA DI PONENTE

Piazza Europa, 16 - 17031 Albenga (SV)

Segreteria: Tel. 0182/50693 - Fax 0182/556383

e-mail: atcsv2albenga@gmail.com sito web: www.atcsavona2.it

Contatto telefonico Whats App: A.T.C. SV 2 **335.715.77.26**

Contatto per comunicazioni telefoniche: Presidente A.T.C. SV 2 **335.590.24.35**

11) **PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO**

I cacciatori praticanti la caccia al cinghiale iscritti ed invitati nelle relative Squadre di Caccia al Cinghiale autorizzate dovranno obbligatoriamente prendere visione del Regolamento regionale vigente e delle presenti Procedure dell'A.T.C. SV 2 che saranno inviate tramite posta elettronica ai Capisquadra oltre che essere pubblicati e scaricabili sul sito web riportato al precedente paragrafo n° 10.

12) **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non previsto si fa riferimento alle vigenti norme in materia ed alle disposizioni regolamentari emanate dalla Regione Liguria.